REGOLAMENTO (CEE) N. 1455/85 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1599/84 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 4, e l'articolo 18,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione (3) fa obbligo ai trasformatori di comunicare informazioni dettagliate sulla produzione e le giacenze ; che l'articolo 19 statuisce che tali informazioni devono essere notificate alla Commissione ; che le informazioni richieste per taluni prodotti non sono sufficienti ai fini di un controllo dell'andamento del mercato ; che pertanto dovrebbero essere comunicate ulteriori informazioni ;

considerando che i pomodori freschi possono essere impiegati per la fabbricazione di diversi prodotti che beneficiano dell'aiuto alla produzione ; che all'atto della conclusione di contratti non sempre è nota la qualità dei pomodori oggetto della fornitura ; che non si può stabilire in quel momento l'uso preciso che verrà fatto di tali pomodori ; che dovrebbe essere possibile stipulare contratti che prevedono la possibilità di impiegare i pomodori nella lavorazione di vari prodotti ;

considerando che in casi eccezionali i pomodori freschi possono aver subito un deterioramento dopo essere stati prelevati dal trasformatore e non sono più idonei ad essere impiegati per l'utilizzazione cui erano destinati ; che in tali casi le autorità competenti dovrebbero poter autorizzare l'impiego di pomodori freschi per la fabbricazione di altri prodotti a base di pomodori, purché ciò sia compatibile con il regime di aiuti alla produzione ;

considerando che i contratti di trasformazione per le pere Williams devono essere conclusi anteriormente al 10 agosto ; che questo fatto ha dato luogo a difficoltà di natura pratica ; che il termine per la conclusione di tali contratti può essere prorogato senza compromettere il funzionamento del regime di aiuti ;

considerando che un raffronto di tutte le domande di aiuto presentate in uno Stato membro può agevolare l'applicazione del regime di aiuti alla produzione ; che, quando la domanda di aiuto è presentata ad un organismo locale, i trasformatori dovrebbero trasmetterne una copia ad un ufficio centrale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1599/84 è modificato come segue :

A. Nell'articolo 4 :

1) Il testo della lettera c) è sostituito dal seguente testo :

« c) entro l'8 giugno :

i) il quantitativo di prugne ripartito tra prugne vendute e prugne invendute,

ii) il quantitativo di prugne secche ottenute dalle « prugne d'Ente » in giacenza al 1° giungo dello stesso anno, e

iii) il quantitativo di prugne della campagna di commercializzazione in corso trasformate entro il 1° giugno ».

2) Il testo della lettera d) è sostituito dal seguente testo :

« d) entro il 31 gennaio, il quantitativo di altri prodotti finiti cui si applica il regime di aiuti alla produzione, in giacenza il 16 gennaio dello stesso anno. I dati devono essere ripartiti per prodotti venduti e invenduti e per prodotti per i quali è fissato un tasso determinato dell'aiuto alla produzione, indicando, ove possibile, se i prodotti hanno o meno beneficiato dell'aiuto ».

3) È aggiunta la seguente lettera e) :

« e) entro il 1° novembre :

i) il quantitativo di pesche fresche acquistate durante il periodo di consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e che figurano nei registri delle materie prime ;

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
(3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.

ii) il quantitativo di pomodori freschi acquistati prima del 22 ottobre dello stesso anno e che figurano nei registri delle materie prime, nonché il quantitativo di pomodori freschi che dovrebbero essere consegnati nel corso della parte restante del periodo di consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 1 ;

iii) il quantitativo di ciliegie fresche acquistate durante il periodo di consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e che figurano nei registri delle materie prime ;

iv) il quantitativo di pere fresche acquistate prima del 22 ottobre dello stesso anno e che figurano nei registri delle materie prime, nonché le pere fresche che dovrebbero essere consegnate durante la parte restante del periodo di consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 1 ;

v) il quantitativo di prodotti finiti ottenuti o che si prevede siano ottenuti dal quantitativo di prodotti freschi di cui ai punti da i) a iv).

Il quantitativo che dev'essere comunicato di cui ai punti i) e ii) è il quantitativo utilizzato o destinato ad essere utilizzato ai fini della trasformazione in prodotti finiti e per il quale è stato o sarà richiesto l'aiuto alla produzione. Il quantitativo che dev'essere comunicato di cui ai punti iii) e iv) è il quantitativo utilizzato o destinato ad essere utilizzato ai fini della trasformazione in ciliegie o pere sciroppate, indipendentemente dal fatto che l'aiuto alla produzione sia stato richiesto o meno.

Il quantitativo che dev'essere comunicato di cui al punto v) è ripartito, per quanto concerne i prodotti a base di pomodori, tra :

— concentrato di pomodoro, convertito in concentrato, con un tenore in peso di materia secca uguale o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %,

— pomodori pelati interi in scatola della varietà San Marzano,

— pomodori pelati interi in scatola della varietà Roma o di varietà affini,

— altri prodotti a base di pomodori ».

B. All'articolo 5, l'attuale paragrafo 4 diventa paragrafo 6 e sono inseriti i seguenti paragrafi :

« 4. Quanto ai pomodori il contratto deve indicare il prodotto trasformato che s'intende ottenere. È ammessa la facoltà di indicare che i pomodori saranno impiegati per l'elaborazione di vari prodotti trasformati a base di pomodori, ma in tali casi i contratti devono fissare il prezzo da versare in funzione dei possibili impieghi dei pomodori.

5. Quanto ai pomodori le autorità competenti possono, qualora ciò sia giustificato dalle circostanze, in particolare quando i pomodori hanno subito un deterioramento dopo essere stati presi in consegna dal trasformatore, autorizzare il trasformatore a utilizzare i pomodori per la trasformazione in un prodotto finito differente da quello previsto nel contratto di trasformazione, a condizione che il prezzo pagato o da pagarsi al produttore sia almeno uguale al prezzo minimo fissato per i pomodori destinati alla trasformazione nel prodotto finito effettivamente ottenuto e che il prezzo indicato nel contratto sia rispettato ».

C. Il testo del terzo trattino dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo :

« — anteriormente al 25 agosto, per le pere Williams che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso fra il 15 luglio e il 15 dicembre ».

D. All'articolo 11, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma :

« Per i prodotti a base di pomodori una copia della domanda di aiuto specificata nell'articolo 12, paragrafo 1, dev'essere trasmessa dal trasformatore ad un ufficio centrale designato dallo Stato membro in questione, sempreché l'organismo designato di cui al paragrafo 1 non proceda al trattamento di tutte le domande di aiuto presentate in detto Stato membro ».

E. All'articolo 19 :

1) la data « 15 marzo » che figura alla lettera a) è sostituita da « 1° aprile » ;

2) il testo del punto v) della lettera a) è sostituito dai seguenti punti v) e vi) :

« v) la quantità totale, espressa in peso netto, dei prodotti di cui ai punti i) e iii) in giacenza il 15 gennaio dello stesso anno ripartiti per prodotti venduti e prodotti invenduti ;

vi) la quantità totale, espressa in peso netto, dei prodotti finiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, prodotti dai trasformatori che abbiano dato inizio alla lavorazione nella campagna di commercializzazione in corso o in quella precedente » ;

3) il testo della lettera d) è sostituito dal seguente testo :

« d) entro il 15 giugno di ogni anno :

i) la quantità totale di prugne della campagna di commercializzazione in corso trasformate entro il 1° giugno dello stesso anno ;

ii) la quantità totale di prugne secche ottenute dalle "prugne d'Ente" e la quantità totale delle prugne in giacenza al 1° giugno dello stesso anno, ripartita tra prugne vendute e prugne invendute » ;

4) il testo della lettera f) è sostituito dal seguente testo :

« f) entro il 16 novembre di ogni anno :

i) la quantità totale di prodotti freschi di cui all'articolo 4, lettera e), utilizzati o destinati ad essere utilizzati ai fini della trasformazione nei prodotti finiti specificati nella suddetta lettera e). La quantità totale dei prodotti deve essere ripartita secondo i prodotti finiti da fabbricare ;

ii) la stima della produzione, nella campagna di commercializzazione in corso, per i seguenti prodotti :

a) concentrato di pomodoro,

b) pomodori pelati interi in scatola, ripartiti in :

— pomodori pelati della varietà San Marzano, e

— pomodori della varietà Roma o di varietà affini,

c) altri prodotti a base di pomodori,

d) pesche sciroppate,

e) pere Williams sciroppate,

f) ciliegie sciroppate ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente